DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO

Art. 12

Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici

Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Estremi	Legge 8 luglio 2003, n. 172
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-riordino-e-il-rilancio-della-nautica-da-diporto-e/art-12-azioni-emesse-da-societa-concessionarie-di-porti-o-approdi-turistici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it